





acquistati online, “il luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto – menzionato nella Convenzione, coincide con il domicilio degli acquirenti, in quanto luogo in cui i ridetti siano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata tramite portale web”.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.

L'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo di oltre quattro ore della partenza del volo aereo Valencia/Milano-Bergamo delle 6.35 del 17.02.2020.

Al riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, “nel contratto di trasporto aereo internazionale di persone, in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell'esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 c.c. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto” (Cass. 27.10.04, n. 20787; conf.: G.d.P. Bari, 2.04.07, n. 2937).

Inoltre, sul tema che ci occupa, con la recentissima **ordinanza n. 1584 del 23.01.18** la Corte di Cassazione ha precisato che in caso di ritardo aereo l'onere della prova grava sul vettore, mentre il passeggero deve solamente fornire la prova della fonte del suo diritto: egli, cioè, deve solo produrre il biglietto di viaggio o altra prova equipollente.

Ebbene, nel caso de quo i fatti di causa, ovvero il ritardo del volo a causa della nebbia, non sono contestati; inoltre, il vettore non ha dimostrato di aver ottemperato ai doveri di informazione e di assistenza previsti dagli artt. 6-7-9 e 14 del Reg. n. 261/04.

Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia e della giurisprudenza nazionale, le avverse condizioni atmosferiche liberano il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria solo se prova di aver adottato misure idonee per limitare o impedire le condizioni dannose per i passeggeri.

Pertanto, in assenza di una siffatta prova, la RYANAIR DAC dovrà essere condannata al pagamento della somma di € 250,00 in favore dell'attrice a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del citato Regolamento, per la violazione degli artt. 6 e 9.



In particolare, secondo le citate norme, quando il ritardo aereo è di due o più ore, ai passeggeri spetta il diritto a titolo gratuito "a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa" nonché "ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica".

Non può, invece, essere liquidato il richiesto danno esistenziale, perché l'attesa ed i disagi conseguenti protrattisi per circa quattro ore non costituiscono lesione dei diritti garantiti dall'art. 2 Cost; né tantomeno può essere risarcito l'ulteriore danno patrimoniale perché non sono stati allegati gli scontrini di spesa né è provato il nesso causale tra il ritardo aereo e l'assenza dal lavoro.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Sentenza esecutiva come per legge.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta, così provvede:

- a) dichiara l'inadempimento della Ryanair DAC e, per l'effetto, la condanna, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 250,00 in favore di [redacted] a titolo di compensazione pecuniaria, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Alessandro D'Agostino per dichiarato anticipo, che liquida in complessivi € 250,00, di cui € 20,00 per onorari, rimborso generali, IVA e CPA come per legge;
- c) dichiara la sentenza esecutiva ope legis.

Nocera Inferiore, 06 settembre 2021

Dr. [redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SEGRETERIA

20 SET 2022

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Michele Cirillo